

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione**  
*Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il  
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.*

**QUADRO NORMATIVO SUI GIOCATTOLI**  
**E PRINCIPI GENERALI**

Compito degli organi dello Stato competenti per la sicurezza a livello nazionale ed internazionale è garantire che la delicata e complessa realtà del giocattolo, in cui si riflettono sia gli interessi dei consumatori che quelli dei produttori, sia riconducibile all'interno di linee guida che abbiano come fine quello di tutelare gli utilizzatori del giocattolo da “*rischi per la salute e l'incolumità fisica*” quando se ne faccia un uso conforme o per lo meno “*prevedibile tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini*” ( rif. Principi generali contenuti nell'allegato II al D.to Lg.vo 313/91).

La normativa, fin dalla abrogata Legge n. 46 del 1983 dal titolo” Prescrizioni per la fabbricazione e commercializzazione nel territorio della repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia” e dal Decreto del Ministro dell'Industria del 28 marzo dello stesso anno relativo all'” Approvazione e modificazione delle norme CEN concernenti le proprietà meccaniche e fisiche nonché l'inflammabilità dei giocattoli”, fino ai vigenti Decreti Legislativi del 27 settembre 1991, n. 313 di recepimento della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 (aggiornata e modificata in alcuni punti con la direttiva 93/88/CEE) e del 24 febbraio 1997, n.41 di attuazione della direttiva 93/68/CEE, ha sempre mirato ad **armonizzare tra gli Stati membri i requisiti di sicurezza sui giocattoli.**

Il legislatore comunitario ha inteso adottare la direttiva 88/378/CEE per assicurare il superamento dei condizionamenti alla libera circolazione del giocattolo: molti degli ostacoli riscontrati all'interno della Comunità erano dovuti alla presenza di differenti prescrizioni di sicurezza che spesso erano anche motivo di pesanti costi nelle transazioni commerciali; nuove misure di armonizzazione avrebbero assicurato un uguale ed elevato livello di sicurezza dei giocattoli disponibili al consumatore comunitario.

Dal punto di vista normativo la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli va collocata nel cosiddetto “**Nuovo Approccio**” in quanto, come tale, fissa solo i requisiti essenziali di sicurezza che i giocattoli immessi sul mercato devono soddisfare, mentre i dettagli tecnici sono individuati e stabiliti dagli Organismi di standardizzazione CEN (Comitato Europeo per la Normazione) e CENELEC (Comitato Europeo per la Normazione Elettrotecnica).

Oltre all'individuazione dei requisiti essenziali, vengono introdotti anche altri principi specifici inerenti la sicurezza del giocattolo quali la suddivisione degli utilizzatori di giocattoli in fasce d'età inferiori o superiori ai 36 mesi e la distinzione tra pericoli inerenti alla funzione del giocattolo (che, in quanto tali, non possono essere eliminati completamente) e pericoli derivanti dalla progettazione.

Sulla base del principio secondo il quale i giocattoli “sono concepiti e fabbricati per una categoria definita di bambini”, la valutazione del pericolo inerente i requisiti di sicurezza varia di giocattolo in giocattolo a seconda dell'età dei destinatari.

Il D.to Lg.vo 313/91 è stato il primo strumento legislativo nel settore del giocattolo che, oltre a realizzare il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli, ha anche sancito l'introduzione come atto obbligatorio della marcatura CE, introdotto l'alternativa (per chi produce giocattoli) tra una procedura di certificazione del giocattolo da parte di Organismi autorizzati e autocertificazione, codificato i criteri e i requisiti affinché un laboratorio di prova sia autorizzato ad effettuare certificazioni CE ed individuato le procedure per la richiesta di certificazione presso un laboratorio.

Poiché il mercato del giocattolo è in continua evoluzione è necessario che l'attività normativa sia sempre al passo con il rapido mutamento del prodotto. Per questo i gruppi tecnici del CEN – CENELEC, provvedono ad aggiornare costantemente le diverse norme in modo da garantire l'applicabilità della legislazione alla realtà innovativa del mondo del giocattolo. Ciò permette di tenere conto dei nuovi modelli di giocattolo posti in commercio e di ampliare, se necessario, l'insieme dei requisiti e dei metodi di prova sulla base dei dati e dei suggerimenti provenienti da associazioni di consumatori, associazioni di categoria e da enti ufficiali coinvolti nel processo di unificazione.

Dalla data della sua pubblicazione, la direttiva 88/378/CEE ha soddisfatto adeguatamente le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei bambini. Tuttavia i progressi della tecnologia hanno comportato la comparsa di nuove problematiche in merito ad alcuni aspetti della sicurezza. D'altro canto la stessa esperienza maturata nel corso di questi venti anni di applicazione ha portato alla conclusione, peraltro condivisa su più fronti, che era comunque necessario un intervento per aggiornare e completare alcuni dei requisiti di sicurezza, ad esempio risultavano non coperti quelli relativi al rumore e ad alcuni settori della chimica. Al tempo stesso, le Autorità di controllo dei vari Stati membri hanno manifestato la necessità di pervenire ad un approccio coerente in modo particolare per le aree di implementazione della legislazione e della sorveglianza del mercato.

Sulla base di tali presupposti la Commissione europea e il Gruppo di esperti istituito ai sensi della dir 88/378/CEE sono stati impegnati per diversi anni nel lavoro di revisione e semplificazione dell'attuale contesto legislativo al fine di incrementarne la qualità e l'efficienza. Al processo di revisione della direttiva hanno partecipato Stati membri, stakeholders, industria, organizzazioni di consumatori, organismi di standardizzazione unitamente agli esperti del gruppo sicurezza dei giocattoli, cui partecipa anche il Ministero dello sviluppo economico.

Particolare attenzione è stata posta al settore della [chimica del giocattolo](#) con l'obiettivo di aggiornare i valori dei limiti massimi ammessi per taluni elementi e/o composti chimici, evidenziando l'importanza dello studio del rischio legato all'accumulo di sostanze tossiche, cancerogene e mutagene nell'uomo e nell'ambiente e degli effetti nocivi a medio e lungo termine sulla salute dei bambini.

Analogo impegno è stato profuso per esaminare i requisiti specifici per [giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi e destinati ad essere messi in bocca](#).

**In data 30 luglio 2009 è stata pubblicata sulla GUCE serie L n 170 la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, n. 84 sulla sicurezza dei giocattoli.**

Lo spirito della direttiva è quello di adeguare i requisiti di sicurezza già esistenti agli sviluppi della tecnologia, questo vale ad esempio per le [proprietà chimiche ed elettriche e per i requisiti fisici e meccanici](#). Vengono individuati ulteriori requisiti di sicurezza previsti per “[nuovi rischi](#)” quali il [soffocamento e lo strangolamento](#) o, ancora, per tutti quei rischi di nuova natura e legati al [rumore, a laser, a giocattoli funzionali e a limiti di velocità per giocattoli viaggianti](#).

In aggiunta la direttiva ha anche lo scopo di chiarire alcuni aspetti meno tecnici perché poco legati alla progettazione ed alla fabbricazione ed individuati nell'allegato II.

E' stato introdotto il concetto che i requisiti generali di sicurezza devono coprire, in aggiunta all'uso prevedibile da parte dei bambini, anche certi casi di abuso (cattivo uso) del giocattolo da parte degli stessi piccoli fruitori.

Viene chiarito il [significato della marcatura CE](#) e vengono previsti maggiori dettagli ed accuratezza circa le [informazioni di sicurezza da dare insieme ai giocattoli](#) ed un approfondimento ed un ampliamento del suo [campo di applicazione](#), con riguardo a nuovi prodotti come videogames, strutture satellitari e veicoli elettrici.

E' stata chiarita la relazione esistente tra la direttiva giocattoli e la direttiva sulla sicurezza generale Dir 2001/95/CE (RAPEX, clausola di salvaguardia, cooperazione amministrativa) ed introdotte alcune definizioni necessarie per superare ambiguità applicative del testo ed assicurare una applicazione uniforme da parte dei Paesi dell'Ue.

Sono state introdotte delle nuove sezioni con lo scopo di potenziare la cooperazione amministrativa tra gli stati membri dell'Unione europea e di assicurare un approccio comune alla sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali e per prevedere la procedura di comitologia, procedura che ha lo scopo di snellire le azioni burocratiche in capo al Comitato di esperti durante l'esercizio dei propri compiti istituzionali previsti dalla stessa direttiva 2009/48/CE.

### La direttiva 2009/48/CE è così strutturata:

DISPOSIZIONI GENERALI – Oggetto, ambito di applicazione, definizioni.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI – Obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori.

CONFORMITA' DEI GIOCATTOLI – Requisiti essenziali di sicurezza, avvertenze, libera circolazione dei giocattoli, presunzione di conformità e obiezione a norma armonizzata, dichiarazione CE di conformità, principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa.

VALUTAZIONE DI CONFORMITA' – valutazione della sicurezza e relative procedure, esame CE del tipo, documentazione del prodotto.

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' – autorità di notifica e prescrizioni relative alla stessa, obbligo di informazione, prescrizioni relative agli organismi notificati, presunzione di conformità, obiezione formale a una norma armonizzata, subappalto di organismi notificati, domanda e procedura di notifica, elenchi degli organismi notificati e relativi numeri di identificazione, obblighi operativi e di informazione degli organismi notificati e contestazioni sulla loro competenza, scambio di esperienze, coordinamento.

OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI – principio di precauzione, obbligo nell'organizzazione della vigilanza del mercato, procedura nazionale per giocattoli che comportano rischi, procedura di salvaguardi comunitaria, scambio di informazioni e sistema comunitario di informazione rapida, non conformità formale.

### PROCEDURE DI COMITATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ULTERIORI – relazioni periodiche sull'applicazione della direttiva e valutazioni, trasparenza e riservatezza, sanzioni

ALLEGATO I Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

ALLEGATO II Requisiti particolari di sicurezza Proprietà fisico – meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene, radioattività

ALLEGATO III Dichiarazione CE di conformità

ALLEGATO IV Documentazione tecnica

ALLEGATO V Avvertenze generali e specifiche ed indicazioni in merito alla precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune categorie di giocattoli: giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, giochi di attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini-pattini a rotelle-pattini in linea-skateboard-monopattini-biciclette giocattolo destinate ai bambini, giocattoli nautici, giocattoli contenuti nei prodotti alimentari, imitazione di maschere e caschi di protezione, giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, ad un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri, imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi.